

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRAGA, MORGONI, ENRICO BORGHI, ZARDINI, VERINI, FRAGOMELI, BERLINGHIERI, GADDA, NARDI, INCERTI, SERRACCHIANI, CARNEVALI, PAGANI, PEZZOPANE, BENAMATI, MORETTO, GRIBAUDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a istituire, anche nella XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Riteniamo, infatti, fondamentale che il Parlamento abbia una sede stabile in cui garantire una particolare attenzione ai fenomeni di maggiore impatto ambientale, già oggetto di indagine delle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, istituite senza soluzione di continuità a partire dalla XIII legislatura.

In particolare, la quantità e la qualità del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII

legislatura non ha paragoni: la Commissione ha acquisito una documentazione rilevante ai fini delle indagini svolte per un totale di oltre 550.000 pagine, ha tenuto oltre 330 ore di seduta, ha svolto 49 missioni in Italia e all'estero, nel corso delle quali sono state esaminate in audizione circa 500 persone; ha approvato 26 relazioni tematiche e territoriali trasmesse al Parlamento (a titolo comparativo si consideri che nella XVI legislatura ne furono approvate 14).

Il lavoro a tutela della legalità è costituito anche nel portare nei territori la presenza istituzionale del Parlamento, a sostegno delle amministrazioni locali, dei cittadini e delle loro associazioni, dialogando in

maniera efficace con la magistratura e con le Forze di polizia.

Un punto di osservazione e di controllo parlamentare che ha restituito l'immagine di un'Italia storicamente segnata da attacchi all'ambiente e alla salute dei cittadini ma desiderosa di legalità e concretezza.

In questo senso, come è stato più volte rilevato nelle discussioni che hanno portato all'approvazione delle relazioni, ciascuna di esse ha posto le basi per approfondimenti e sviluppi, da affidare alla presente legislatura.

I compiti previsti per la Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla presente proposta di legge saranno, pertanto, quelli di verificare l'attuazione delle normative vigenti in materia ambientale; indagare sull'eventuale sussistenza di comportamenti e fenomeni illeciti nella gestione del ciclo dei rifiuti, nel campo delle attività autorizzate in materia ambientale, nella gestione dei siti inquinati e nelle attività di bonifica, nella gestione dei rifiuti radioattivi, dei rifiuti pericolosi, della depurazione delle acque, nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e locale e da parte di soggetti pubblici o privati; sul rapporto tra le organizzazioni criminali, sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali e più in generale sulle attività illecite lesive dell'ambiente (ecomafie); sulle connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, ricostruendo gli assetti societari, il ruolo delle organizzazioni e quello svolto dalle associazioni criminali; sulle attività

illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti.

La Commissione avrà il compito di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori oppure ogniqualvolta ne ravvisasse la necessità, con singole relazioni tematiche o territoriali, avvalendosi nella sua attività dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione, attivando rapporti di collaborazione con le autorità giudiziarie, con le Forze di polizia e con il Sistema nazionale di protezione ambientale, acquisendo documentazione rilevante e gestendola con le forme previste dal proprio regolamento, nonché procedendo ad audizioni di soggetti pubblici e privati.

Rispetto alla legge istitutiva della Commissione nella XVII Legislatura (legge 7 gennaio 2014, n.1) il testo della presente proposta di legge, alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 1, introduce la valutazione dello stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati; prevede, alla lettera *h*), la verifica dello stato di attuazione della normativa in materia ambientale; esplicita la previsione della collaborazione di magistrati con la Commissione; coordina i riferimenti alle norme del codice penale e del codice di procedura penale.

Considerato, quindi, l'egregio lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nelle legislature dalla XIII alla XVII, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali, tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico illecito transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle concernenti i rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai porti marittimi con destinazioni estere e contestualmente svolgere indagini, in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte a immettere nel mercato nazionale beni e prodotti, realizzati attraverso processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale;

d) verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti

nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento;

e) verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi; valutare lo stato di attuazione delle bonifiche dei siti inquinati;

f) verificare la sussistenza di attività illecite relative alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti;

g) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione e svolgere indagini atte ad accertare eventuali attività illecite connesse a tale gestione;

h) verificare lo stato di attuazione della normativa in materia ambientale.

2. La Commissione riferisce alle Camere annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al

numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di cui alla legge 19 luglio 2013, n. 87.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a

testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 4.

(Acquisizione di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede possono essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra per-

sona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati in posizione di fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2018 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

